

COMUNE DI VARCO SABINO

REGOLAMENTO PER IL CAMPEGGIO LIBERO ED ISOLATO CON TENDE NEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 1 - PREMESSA

Il territorio del comune di Varco Sabino è soggetto ai vincoli ambientali delle aree naturali protette.

Il presente regolamento viene adottato ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali, tra cui:

LR N°24/98 – PIANIFICAZIONE PAESISTICA

LR N°29/87 – CIRCOLAZIONE FUORISTRADA DEI VEICOLI A MOTORE

LR N°29/97 – NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE

LR N°59/85 – DISCIPLINA DEI COMPLESSI RICETTIVI CAMPEGGISTICI E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE[N°2/92 PUBBLICATO SUL BURL N°29/93]

LR N°87/90 - LEGGE SULLA PESCA

LR N°16/95 – MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA PESCA.

ART. 2 - SCOPO ED APPLICABILITÀ

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il campeggio libero ed isolato con tende nel territorio del comune di Varco Sabino per l'esercizio di attività sportive e ricreative, soprattutto per quanto concerne l'installazione di tende-ricovero, per l'esercizio delle attività sportive.

ART. - 3 NORME GENERALI

Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n°59/1985 e successive modifiche ed integrazioni il Sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi di carattere igienico-sanitario e di tutela dell'ambiente, può autorizzare al singolo utente il campeggio libero ed isolato su zone determinate e per periodi limitati comunque non superiori a quindici giorni.

Le autorizzazioni per installare tende nel territorio del Comune di Varco Sabino possono essere rilasciate solo a persone che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Le tende-ricovero dovranno essere posizionate ad una distanza non inferiore a 10 metri da qualsiasi specchio o corso d'acqua.

La circolazione fuori strada è consentita:

- **Per le operazioni di carico e scarico dei natanti sul lago del Salto;**
- **Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2°, della LR N° 29/87;**
- **Per portatori di handicap provvisti di relativo tesserino.**

La normale circolazione è comunque consentita sulle strade carrozzabili e di accesso, ove non esista un esplicito divieto, intendendo elementi costituenti le strade, oltre la carreggiata, la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, per il parcheggio, per l'inversione della marcia nonché la piazzola di intersezione ai sensi dell'articolo 1, comma 1°, della legge regionale n°29/87.

I campeggiatori sono obbligati a mantenere i luoghi puliti. I rifiuti solidi urbani eventualmente prodotti dovranno essere depositati nei punti di raccolta più vicini, nel pieno rispetto delle norme igieniche ed ambientali, per non incorrere nelle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 5.

ART. - 4 IMPORTO ED AUTORIZZAZIONE PER IL CAMPEGGIO LIBERO E ISOLATO

Gli introiti derivanti dal versamento del ticket per campeggio saranno incassati mediante rilascio di ricevuta "brevi manu" da parte dell'agente contabile incaricato dall'Amministrazione Comunale.

- a) L'importo viene fissato in € 2 giornalieri (24 ore se la tenda viene installata alle ore 12,00 di un giorno qualunque, il ticket scade alle ore 12,00 del giorno successivo dopo) per ogni singolo utente.
- b) Gli utenti che volessero avvalersi di altro sistema di pagamento, possono altresì provvedere al versamento tramite bonifico bancario intestato al comune di Varco Sabino IBAN IT77H0306914601100000046044, ovvero tramite versamento sul conto corrente postale 15042021 sempre intestato al comune di Varco Sabino, in entrambi i casi nella causale va indicato campeggio libero e i nomi delle persone che sostano nel Campeggio.
- La domanda va reperita sul sito del comune di Varco Sabino www.comune.varcosabino.ri.it nella sezione campeggio libero, va compilata, allegati i documenti di riconoscimento dei soggetti interessati e trasmessa via mail a comune.varcosabino@libero.it insieme alla ricevuta di versamento.
- La ricevuta di versamento per chi si avvale del punto b) vale come permesso a campeggiare

Sono **esenti** dal ticket:

i residenti;

i bambini di età inferiore ad anni 10;

le persone portatrici di handicap.

I ricavi derivanti dall'acquisto dei biglietti saranno riutilizzati per migliorare i servizi necessari allo svolgimento delle relative attività ed alla promozione delle stesse.

ART. - 5 SANZIONI AMMINISTRATIVE

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, ovvero in caso si sia sprovvisti dell'autorizzazione necessaria per installare tende-ricovero, sarà applicata una sanzione da 50 a 150 Euro dalle autorità competenti o da persone delegate dal Comune.

ART. - 6 AREE ESLUSE

- A. Centri abitati
- B. Impianti sportivi
- C. Spiagge attrezzate
- D. In prossimità delle strade comunali e provinciali
- E. In prossimità dei cimiteri
- F. Negli spazi verdi attrezzati

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.